

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

PRONTUARIO ADEMPIMENTI PUBBLICITARI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORDSUALI

Quarta Edizione

Aprile 2012

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/4901
Telefax: 0372/21396

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.it
Call-Center 800.534.222

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.it
Telefono: 0376/2341
Telefax: 0376/234361

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Telefono: 02/85151
Telefax: 02/85154765

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/28071
Telefax: 039/2807460

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.it
Telefono 0382/3931
Telefax: 0382/393203

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.it
Telefono: 0342/527111
Telefax: 0342/527202

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.it
Call-Center 848-800.204
Telefax: 0332/295336

Premessa

La riforma delle procedure concorsuali, che segue di poco la riforma del diritto societario, già iniziata con la legge 14 maggio 2005 n. 80 e proseguita con il decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 è stata completata con il decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169 e da ultimo con la recente legge 30 luglio 2010 n. 122 (legge di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010). Tali norme hanno ampliato gli adempimenti pubblicitari da effettuare presso il registro delle imprese e i soggetti tenuti ad effettuare il deposito.

Con tale riforma il legislatore ha provveduto ad allineare la normativa interna con quella degli altri Stati europei modificando l'ambito di applicazione delle procedure concorsuali con la nuova definizione dell'area di esenzione. In tal senso semplificando le principali fasi della procedura fallimentare (accertamento del passivo, liquidazione e ripartizione dell'attivo, chiusura fallimento), attenuando le conseguenze personali per il fallito, ridefinendo il ruolo e la funzione del concordato fallimentare e preventivo, introducendo nuovi istituti quali l'esdebitazione e la ristrutturazione dei debiti, abrogando l'amministrazione controllata.

Questo "Prontuario" indica il comune orientamento delle Camere di Commercio Lombarde sulla materia con riferimento ai principali adempimenti pubblicitari da effettuare presso il registro delle imprese.

Sommario

<u>Capitolo primo</u>	pag. 6
Iscrizione sentenza di fallimento – Eventi modificativi	pag. 6
Paragrafo 1: Competenza	pag. 6
Paragrafo 2: Sede legale e sede effettiva	pag. 7
Paragrafo 3: Pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento	pag. 7
Paragrafo 4: Effetti del fallimento per i soci amministratori ed altre cariche ricoperte in altre società diversa da quella fallita. Esclusione e decadenza	pag. 8
Paragrafo 5: Ulteriori conseguenze della sentenza dichiarativa di fallimento per il registro delle imprese	pag. 9
Paragrafo 6: Nuovo adempimento a carico del curatore legge 122/2010 e deposito rapporto riepilogativo del curatore	pag. 10
Aspetti procedurali	pag. 11
<u>Capitolo secondo</u>	pag. 15
Chiusura, revoca e riapertura del Fallimento	pag. 15
Paragrafo 1: Chiusura del fallimento	pag. 15
Paragrafo 2: Pubblicità della revoca del fallimento	pag. 16
Paragrafo 3: Riapertura del fallimento	pag. 16
Aspetti procedurali	pag. 17
<u>Capitolo terzo</u>	pag. 19
Pubblicità degli atti relativi al concordato fallimentare, concordato preventivo, accordo ristrutturazione debiti e crisi da sovraindebitamento	pag. 19
Paragrafo 1: Concordato fallimentare	pag. 19

Paragrafo 2: Concordato preventivo	pag. 20
Paragrafo 3: Accordo ristrutturazione debiti	pag. 21
Paragrafo 4: Crisi da sovraindebitamento	pag. 22
Aspetti procedurali	pag. 24
<u>Capitolo quarto</u>	pag. 33
Liquidazione Coatta Amministrativa – Scioglimento Cooperative	pag. 33
Paragrafo 1: Liquidazione coatta amministrativa	pag. 33
Paragrafo 2: Scioglimento Cooperative	pag. 34
Paragrafo 3: Gestione commissariale Cooperative	pag. 35
Aspetti procedurali	pag. 36
<u>Capitolo quinto</u>	pag. 40
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi	pag. 40
Paragrafo 1: Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza	pag. 40
Paragrafo 2: Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato d'insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.	pag. 42
Paragrafo 3: Adempimenti pubblicitari previsti dagli articoli 21, comma1, e 22, comma1, del regolamento CE 1346/00	pag. 43

Capitolo primo

Iscrizione sentenza dichiarativa di fallimento – Eventi modificativi

1) Competenza

La sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della sua pubblicazione mediante deposito alla cancelleria, tuttavia nei confronti dei terzi gli effetti decorrono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (art. 16 L.F).

Infatti il cancelliere entro il giorno successivo al deposito in cancelleria trasmette un estratto della sentenza all'Ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale, o se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello del luogo ove la procedura è stata aperta (art. 17 L.F); in tal modo vengono salvaguardate le comprensibili esigenze di tutela dei terzi in buona fede che in precedenza potevano compiere atti negoziali con il fallito ignorando l'avvenuta dichiarazione di fallimento.

La data da tenere in considerazione in fase di caricamento dati nel registro delle imprese è quella del deposito della sentenza di fallimento in cancelleria, posto che da quel momento la sentenza viene giuridicamente ad esistenza.

Tuttavia posto che il sistema informatico non consente di inserire la data di deposito della sentenza si ritiene di inserire quest'ultima nel campo annotazioni, in modo che la stessa risulti non solo nella parte storica della visura camerale ma anche nel corpo della visura ordinaria.

Nel caso in cui al registro delle imprese pervengano per lo stesso imprenditore sentenze di fallimento pronunciate da più Tribunali si effettuerà l'iscrizione di tutte le sentenze trasmesse e contestualmente si procederà alla segnalazione ai Tribunali coinvolti affinché venga risolto il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 9 ter della legge fallimentare.

Una volta accertato il Tribunale competente l'ufficio registro delle imprese procederà come indicato dai Tribunali stessi.

Nel caso in cui al registro delle imprese della provincia ove viene individuata la sede effettiva della società, non esistono posizioni, occorre procedere all'apertura d'ufficio nel rea di un'unità locale quale sede effettiva ai sensi dell'art. 17 L.F.

La sentenza di fallimento va iscritta anche sull'unità locale di impresa con sede all'estero, e se l'impresa dichiarata fallita non è iscritta al registro (impresa occulta) si procederà all'iscrizione di una posizione nel rea, su cui iscrivere immediatamente la sentenza di fallimento, attivando al contempo la procedura di iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2190 c.c.

2) Sede legale e sede effettiva

Nel caso in cui la sentenza di fallimento individua una sede effettiva diversa dalla sede legale occorre distinguere se trattasi di società o di impresa individuale

Per le società se la sede effettiva (es. coincidente con la vecchia sede legale) è diversa dalla sede legale l'iscrizione della sentenza di fallimento avverrà sia presso il registro delle imprese dove è situata la sede legale nuova sia presso il registro ove è stata individuata la sede effettiva. Nel caso in cui al registro delle imprese della provincia ove viene individuata la sede effettiva della società non esistono posizioni si procederà (per poter iscrivere la sentenza di fallimento) l'apertura d'ufficio nel rea di un'unità locale quale sede effettiva ai sensi dell'art. 17 L.F.

Nel caso di impresa individuale, si ritiene invece che occorra valutare se si tratta della stessa impresa oppure no.

Così su una posizione di vecchia impresa individuale (individuata come sede effettiva) cancellata per trasferimento, è possibile iscrivere il fallimento in quanto si tratta della medesima impresa.

Invece per una posizione di vecchia impresa individuale (individuata come sede effettiva) cancellata per altri motivi, che poi si è iscritta altrove come impresa diversa, si procede ad iscrivere d'ufficio nel rea un'unità locale quale sede effettiva.

In linea generale quindi, occorre distinguere se la posizione corrispondente alla sede effettiva è stata cancellata per trasferimento nella provincia dove c'è la sede ufficiale dell'impresa, in tal caso il fallimento si iscrive anche sulla posizione cancellata; viceversa, se la posizione presente nella provincia della sede effettiva è stata cancellata per altri motivi, si apre l'unità locale sede del fallimento.

La Camera di Commercio che riceve una sentenza di fallimento, che riguardi un'impresa iscritta in altro registro delle imprese, trasmette copia della stessa alla Camera di Commercio interessata.

3) Pubblicità sentenza dichiarativa di fallimento

Compito del registro delle imprese è quello di dare pubblicità alla sentenza di fallimento e pertanto la stessa è iscritta sulla posizione dell'impresa interessata. La sentenza viene iscritta presso il registro delle imprese della sede legale nel caso di fallimento dichiarato entro un anno dalla cancellazione.

Il fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata produce in automatico anche il loro fallimento personale (art. 147 L.F) e la relativa sentenza viene iscritta in calce alle posizioni dei singoli soci falliti per

estensione, anche se nell'estratto della sentenza non è indicato espressamente il fallimento in proprio degli stessi.

Per quanto concerne la previsione dell'art. 88 L.F. "se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica una sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotata nei pubblici registri" si ritiene che ad istanza del curatore la sentenza possa essere iscritta in calce alle quote di s.r.l..

Nel caso in cui uno dei soci sia una società la sentenza dichiarativa di fallimento, nonché la persona del curatore, va iscritta sulla posizione di detta società e su quella dei relativi soci illimitatamente responsabili.

Tuttavia il fallimento del socio illimitatamente responsabile non comporta il fallimento della società di cui è socio, ma è causa di esclusione di diritto nelle società di persone e di decadenza dalle cariche sociali nelle società di capitale. (vedi apposito paragrafo).

Il fallimento non provoca una nuova sentenza di fallimento a carico dei soci già dichiarati falliti con altra sentenza. Ai fini della pubblicità nel registro imprese nella posizione della società e sotto i nomi dei soci va indicata la seguente dicitura: " Con sentenza del Tribunale di n. ... del è stato dichiarato il fallimento."

Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce è titolare di una impresa individuale, il fallimento va iscritto per estensione anche sulla posizione del titolare, rendendo la stessa inattiva con la chiusura di eventuali unità locali.¹

4) Effetti del fallimento per i soci amministratori ed altre cariche ricoperte in altre società diversa da quella fallita. Esclusione e decadenza

Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce è socio amministratore di altra società con soci illimitatamente responsabili, si applica l'art. 2288 c.c che prevede l'esclusione di diritto del socio.

In particolare il registro delle imprese attiverà un procedimento d'ufficio con l'invito agli amministratori di procedere entro 30 giorni alla modifica dei patti sociali con esclusione del socio fallito o allo scioglimento della società.

Se i soci non si attivano per depositare la modifica richiesta, il registro delle imprese trasmetterà gli atti al giudice del registro, che ai sensi dell'art. 2190 c.c deciderà con decreto sull'iscrizione dell'esclusione del socio.

Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce ricopre altre cariche in una società di capitali/cooperativa (amministratore/ liquidatore/ sindaco, ecc.), realizzandosi una causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 2382 e 2399 c.c., il registro delle imprese procederà d'ufficio ad attivare la procedura di decadenza dalla carica.

Anche in questo caso vi sarà una preventiva comunicazione alla società interessata affinché provveda, entro i successivi 30 giorni, alla sostituzione della persona fallita dalla carica ricoperta. Se ciò non avviene sarà richiesto al

¹ Como, Sondrio, non iscrivono al momento il fallimento per estensione sull'impresa individuale, Cremona provvede all'annotazione della sentenza sulla relativa posizione individuale.

giudice del registro di ordinare ai sensi dell'art. 2190 c.c. l'iscrizione della cancellazione.

Si ritiene che detta procedura di decadenza, sebbene delineata dal codice solo per le S.p.A., possa per analogia trovare applicazione anche per le S.r.l..

Nel caso di amministratori o soci di società di persone relativi ad imprese di altre province, l'ufficio comunica la sentenza di fallimento alla Camera di Commercio interessata.

5) Ulteriori conseguenze della sentenza dichiarativa di fallimento per il registro delle imprese.

L'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese comporta alcune attenzioni "collaterali" quali:

- l'impresa (sia individuale che collettiva) verrà resa inattiva, pur lasciando la descrizione dell'attività come "oggetto dell'attività". Operativamente: si valorizzerà l'apposito campo con "INATTIVA", ma non si cancella la data di inizio dell'attività, mentre nel campo dell'attività si antepone alla descrizione dell'attività stessa la seguente dicitura: "Con la sentenza di fallimento non è stata autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività di" (lasciare il m.a.d. di variazione dell'attività esercitata), tranne il caso in cui la sentenza prevede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività;
- vengono cancellate le cariche di preposto e responsabile tecnico e gli estremi delle autorizzazioni ed iscrizioni in albi e ruoli; si provvede altresì a cessare e/o cancellare le unità locali; mentre non si cancellano i codici "ateco" e le eventuali date abbinate;
- si concorda con il Tribunale che sia lo stesso ad indicare se la sentenza prevede l'autorizzazione alla continuazione dell'attività. Nel caso sia stata autorizzata la continuazione dell'attività il registro delle imprese ne dà comunicazione all'ufficio che gestisce il diritto annuale;
- nel caso in cui il fallimento coinvolge imprese plurilocalizzate si effettueranno le relative comunicazioni ai registri delle imprese coinvolti;
- nel caso di fallimento di imprese artigiane l'ufficio del registro delle imprese segnalerà la relativa sentenza all'albo delle imprese artigiane per la conseguente cancellazione a seguito della cessazione dell'attività;
- considerato che la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma previgente che perpetuava le incapacità del fallito dopo la chiusura del fallimento, l'ostatività all'esercizio di attività commerciali da parte del fallito viene meno una volta che sia intervenuta il decreto di chiusura del fallimento.²

² La sentenza dichiarativa di fallimento non è più ostativa all'esercizio dell'attività di commercio sia in sede fissa, che su area pubblica, che all'ingrosso (art. 20 d. lgs n. 5/06). La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 25 febbraio 2008 ha dichiarato incostituzionale la norma previgente l'ultimo intervento correttivo della riforma (in vigore dal 1° gennaio 2008), che perpetuava le incapacità del fallito dopo la chiusura del fallimento.

6) Nuovo adempimento a carico del curatore legge 122/2010 e deposito rapporto riepilogativo del curatore

Il comma 6 dell'art. 29 della legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che il curatore, dopo aver fatto pervenire al giudice delegato la propria accettazione, deve comunicare entro i successivi quindici giorni i dati necessari ai fini di eventuali insinuazioni al passivo della procedura concorsuale.

In particolare devono essere comunicati i dati previsti dall'art. 29 della citata legge 122/10. Vanno quindi indicati il numero e la data del provvedimento, il tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo.

Occorre inoltre inserire la data di accettazione della carica ed eventuali ulteriori informazioni.

L'ufficio del registro delle imprese a seguito della presentazione della relativa pratica, annoterà le informazioni comunicate, quindi considerati i riflessi tributari del nuovo adempimento, si ritiene che alla comunicazione unica inviata al registro delle imprese debba essere allegata altresì la contestuale comunicazione all'agenzia delle entrate.

Nel caso in cui l'impresa fallita ha una sede legale diversa da quella effettiva, sia la comunicazione dei dati relativi all'insinuazione del passivo che il rapporto riepilogativo del curatore vanno depositati presso il registro delle imprese del Tribunale che ha dichiarato il fallimento. Il registro imprese procederà all'apertura d'ufficio di una unità locale sulla quale annotare tali informazioni, salvo che non sia già presente un'altra posizione (unità locale attiva, sede secondaria aperta o sede legale chiusa per trasferimento).

Tuttavia ciò non esclude che il registro delle imprese possa d'ufficio estendere tale iscrizioni anche nella posizione dell'impresa ove risulta la sede legale.

ASPETTI PROCEDURALI

1. Pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento

Riferimenti normativi: articolo 17 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Competenza: Ufficio del Registro delle Imprese della sede legale e della sede effettiva se diversa.

Allegato: estratto della sentenza di fallimento

Codice Atto: A15

Note operative: gli uffici trasmettono la sentenza di fallimento a tutte le Camere di commercio, ove rilevino posizioni anagrafiche del fallito.

La Camera di Commercio che riceve una sentenza di fallimento, che riguardi un'impresa iscritta in altro registro delle imprese, trasmette copia della stessa alla Camera di Commercio interessata.

2. Esclusione – Decadenza

Riferimenti normativi: articoli 2288, 2382 e 2399 c.c.

Soggetto obbligato: procedura d'ufficio

Termine: non espressamente previsto

Competenza: Ufficio del Registro delle Imprese ove è iscritta la posizione interessata.

3. Nomina del curatore

Riferimenti normativi: articolo 17 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Competenza: Ufficio del Registro delle Imprese della sede legale e della sede effettiva se diversa.

Allegato: estratto della sentenza di fallimento

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: non dovuti

Imposta di bollo: esente

Note operative: Il curatore si intende nominato dalla data del deposito in cancelleria.

4. Comunicazione dati per l'insinuazione al passivo (Società e Imprese Individuali)

Riferimenti normativi: art. 29 legge 122/2010

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: entro 15 giorni dalla accettazione della carica da parte del curatore

Allegato: modulistica agenzia delle entrate

Modulistica: I2 riquadro 10 (per le imprese individuali) – S3 riquadro 10 (per le società) con indicazione degli elementi previsti dall'art. 92 L.F. così come codificati all'interno del suddetto riquadro (il numero e la data del provvedimento, il tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di insinuazioni al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità).

Inoltre nel campo descrittivo del riquadro 10 occorre indicare la data di accettazione della carica. Diversamente si intenderà accettata il giorno della nomina ed i 15 giorni decorrono da tale data.

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 10,00 euro

Imposta di bollo: esente

5. Deposito rapporto riepilogativo delle attività svolte (Imprese Individuali)

Riferimenti normativi: articolo 33 comma 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale.

Allegato: copia del rapporto riepilogativo in PDF/A delle attività svolte, con i relativi allegati, con il timbro di deposito in cancelleria, salvo i casi nei quali il curatore utilizzi apposito programma informatico, il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori.

Modulistica: I2, riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore"

Modello Note con indicazione della data di scadenza del termine per il deposito delle osservazioni

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 10.00 euro

Imposta di bollo: esente

N.B. Il deposito del rapporto riepilogativo del curatore va effettuato anche nell'ipotesi di assenza del comitato dei creditori; in tal caso il termine decorre dal deposito in cancelleria o dal successivo visto del giudice delegato.

6. Deposito rapporto riepilogativo delle attività svolte (Società)

Riferimenti normativi: articolo 33 comma 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale.

Allegato: copia del rapporto riepilogativo in PDF/A, con i relativi allegati, delle attività svolte, con il timbro di deposito in cancelleria, salvo i casi nei quali il curatore utilizzi apposito programma informatico, il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori.

Modulistica: S2, riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore"

Modello Note con indicazione della data di scadenza del termine per il deposito delle osservazioni

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 10.00 euro

Imposta di bollo: esente

N.B. Il deposito del rapporto riepilogativo del curatore va effettuato anche nell'ipotesi di assenza del comitato dei creditori; in tal caso il termine decorre dal deposito in cancelleria o dal successivo visto del giudice delegato.

7. Comunicazione sentenza dichiarativa di fallimento per annotazione su quote srl

Riferimenti normativi: articolo 88 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: estratto sentenza fallimento

Modulistica: S

Codice Atto: A18

Diritti di segreteria: 10.00 euro

Imposta di bollo: esente

Note operative: nel quadro "variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota" indicare come data atto la data di deposito in cancelleria della sentenza e riportare nel campo "vincoli sulla quota" la seguente dicitura "Sentenza dichiarativa di fallimento n. ... del ... depositata al Tribunale di annotazione ai sensi dell'art. 88 L.F"

8. Revoca del curatore nel fallimento da parte del Tribunale

Riferimenti normativi: articolo 37 e 17 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termini: non espressamente previsto

Allegato: decreto del Tribunale.

Codice Atto: A15

9. Sostituzione del curatore

Riferimenti normativi: articolo 37 bis e 17 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale.

Codice Atto: A15

10. Autorizzazione all'esercizio provvisorio di impresa dichiarata contestualmente alla sentenza dichiarativa di fallimento

Riferimenti normativi: articolo 104 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere.

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: estratto della sentenza di fallimento contenente

l'autorizzazione

Codice Atto: A15

Note operative: l'ufficio del Registro delle imprese dovrà dare pubblicità espressa dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, indicandone gli estremi nel campo attività.

11. Autorizzazione alla continuazione temporanea dell'esercizio d'impresa dichiarata successivamente al fallimento

Riferimenti normativi: articolo 104 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere.

Termine: non espressamente previsto

Codice Atto: A15

Allegato: decreto del Tribunale

12. Decreto di cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa

Riferimenti normativi: articolo 104 L.F.

Soggetto obbligato: amministratore/titolare/curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: Copia in formato PDF/A del decreto di cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa

Modulistica: **Società** - Modello S5 di cessazione (compilato al riquadro B2 per l'indicazione del n. REA e della data di cessazione dell'attività che sarà quella del decreto). Nel caso l'attività fosse svolta in una unità locale o presso una sede secondaria, il modello da presentare sarà il Modello UL. Modello NOTE recante la dicitura **“Cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa a seguito di decreto datato ... del giudice delegato”**

Impresa Individuale: Modello I2 (compilato al riquadro 7 ultima parte per comunicare la data di cessazione dell'attività che sarà quella del decreto)

Modello NOTE recante la dicitura **“Cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa a seguito di decreto datato ... del giudice delegato”**

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: euro 30 (società); euro 18 (imprese individuali); euro 10 se depositato dal curatore

Imposta di bollo: esente (società) – 17,50 (imprese individuali)

Note operative: Deve essere cessata l'attività della sede o della sede secondaria e chiuse le unità locali in provincia.

Capitolo secondo

Chiusura, revoca e riapertura del fallimento

1) Chiusura del fallimento

La chiusura del fallimento è dichiarata dal Tribunale con decreto motivato quando ricorrono i casi previsti dall'art. 118 L.F. (1.mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro il termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento, 2. quando prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni dei creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, 3. quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo, 4. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali).

L'art. 119 L.F. prevede che il decreto di chiusura sia assoggettato alle medesime forme di pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento, di conseguenza ai sensi dell'art. 17 L.F. tale provvedimento deve essere iscritto nel registro delle imprese con contestuale cancellazione della posizione del curatore con efficacia dalla data del deposito in cancelleria.

La chiusura del fallimento viene iscritta al registro delle imprese con conseguente chiusura del fallimento anche sulle eventuali altre posizioni collegate, salvo che il giudice disponga diversamente.

La chiusura del fallimento della società implica la chiusura del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, salvo che il fallimento del socio derivi da una sua posizione autonoma di imprenditore individuale.

Nel caso di società occorre distinguere le fattispecie di chiusura, in quanto nel caso di chiusura del fallimento delineato dai nn. 3) e 4) del citato art. 118, il curatore deve presentare istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese, dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo è definitivamente rigettato ai sensi dell'art. 119 comma 3 bis L.F.

In caso di inerzia il registro delle imprese può attuare la procedura di cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2190 c.c.

La chiusura del fallimento della società per i casi previsti nn. 1) e 2) comporta il ritorno in bonis della società che può riprendere l'attività, salvo il caso in cui decida per qualsiasi altra motivazione di cancellarsi dal registro delle imprese.

In merito alla possibilità di richiedere la cancellazione della società da parte del curatore dopo la chiusura del fallimento in base all'art. 118 L.F., si prevede la possibilità di accettare le istanze di cancellazione presentate da curatori, liquidatori e/o amministratori anche per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, il registro delle imprese procederà d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.

2) Pubblicità della revoca del fallimento

Ai sensi dell'art. 18 della L.F., contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto ricorso alla Corte di Appello e contro la sentenza di questa può essere proposto un successivo ricorso in Cassazione.

Si pone pertanto il problema della pubblicità al registro delle imprese della sentenza di revoca del fallimento non ancora passata in giudicato, posto che fin quando la sentenza di revoca non passa in giudicato non viene meno la tutela dei terzi interessati all'esecuzione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Pertanto per consentire la pubblicità di tutte le notizie inerenti il fallimento e al contempo del provvedimento di revoca, l'ufficio registro delle imprese iscriverà la sentenza di revoca lasciando aperto il fallimento dell'impresa interessata, con la seguente dicitura "In data il Tribunale di ha disposto la revoca della sentenza di fallimento n. ... del depositata in cancelleria in data ... e non ancora passata in giudicato".

Tuttavia in considerazione delle difficoltà oggettive nel reperire l'esito definitivo del ricorso, l'ufficio del registro delle imprese provvederà a contattare l'interessato e il curatore per invitarli a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza o, in alternativa, provvederà a verificarne l'esito direttamente presso la Corte d'Appello.

Solo dopo tali accertamenti l'ufficio del registro delle imprese provvederà ad eliminare dalla posizione dell'impresa interessata la notizia inerente il fallimento. Se il fallimento della società viene revocato, vengono revocati anche i fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili, e le stesse procedure sopra menzionate si applicheranno nei loro confronti.

3) Riapertura del fallimento

La riapertura del fallimento è consentita, entro cinque anni dal decreto di chiusura, solo nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 118 L.F (esaurimento o insufficienza di attivo) quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.

La relativa sentenza di riapertura del fallimento è pubblicata nel registro delle imprese per effetto del richiamo all'art. 17 L.F.

ASPETTI PROCEDURALI

13. Chiusura del fallimento

Riferimenti normativi: articolo 119 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di chiusura del fallimento contenente l'indicazione del motivo di chiusura

Codice Atto: A15

14. Cancellazione dal registro delle imprese (solo per le società)

Riferimenti normativi: articolo 118 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: dichiarazione del curatore attestante che il fallimento si è chiuso per una delle cause previste ai numeri 3 o 4 dell'art. 118 L.F. (tale allegato non è necessario nel caso il motivo risulti dalle trascrizioni storiche)

Modulistica: S3 riquadro 6° e dichiarazione del curatore nel mod. ello note del decorso del termine senza la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 26 L.F.

Codice Atto: A14

Diritti di segreteria: euro 10

Imposta di bollo: esente

15. Pubblicazione della sentenza di revoca del fallimento

Riferimenti normativi: articolo 18, comma 12 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: estratto della sentenza che revoca il fallimento

Codice Atto: A15

Note operative: In fase di caricamento della revoca del fallimento, occorre inserire la seguente frase: " in data...la Corte d'Appello di... ha disposto la revoca della sentenza di fallimento n...del...depositata in cancellaria in data...e non ancora passata in giudicato". Sarà poi cura dell'ufficio contattare il curatore per la comunicazione del passaggio in giudicato della suddetta revoca

16. Comunicazione passaggio in giudicato sentenza di revoca

Soggetto obbligato: il curatore/soggetto interessato

Termine: non espressamente previsto

Allegato: copia scansionata documentazione comprovante il passaggio in giudicato della revoca

Modulistica

Società: S2 compilato al modello note con l'indicazione del passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento – Modello S5 (UL eventuale) compilato nella parte relativa all'esercizio dell'attività se questa riprende, ovvero modello note per comunicare che l'impresa resta inattiva.

Impresa individuale: I2 compilato al modello note con l'indicazione del passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento. Modello I2 (UL eventuale) va inoltre compilato nella parte relativa all'esercizio dell'attività se questa riprende, ovvero Modello note per comunicare che l'impresa resta inattiva.

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: euro 10,00 sia per società che impresa individuale se presentato dal curatore, diversamente se presentato dall'interessato euro 90,00 (società) ed euro 18,00 (impresa individuale)

Imposta di bollo: esente se presentata da curatore; se presentata dall'interessato euro 65,00 (società) e euro 17,50 (impresa individuale)

17. Pubblicazione della sentenza di riapertura del fallimento

Riferimenti normativi: articolo 121 c. 4 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: estratto della sentenza di riapertura del fallimento

Codice Atto: A15

Note operative: valgono quelle descritte per l'iscrizione del fallimento

18. Pubblicazione della sentenza di appello alla riapertura del fallimento

Riferimenti normativi: articolo 121 c. 3 e art 18 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: estratto della sentenza di riapertura del fallimento

Codice Atto: A15

Capitolo terzo

Pubblicità degli atti relativi al concordato fallimentare, concordato preventivo ed accordo ristrutturazione debiti e crisi da sovraindebitamento

1) Concordato fallimentare

L'art. 129, comma 1, della legge fallimentare prevede che il giudice delegato, con decreto da pubblicarsi al registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, fissi un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni per l'opposizione alla proposta del concordato fallimentare approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Se nel termine fissato non vengono presentate opposizioni il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato.

Si tratta dunque di dare pubblicità nel registro imprese del termine fissato dal giudice delegato per eventuali opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato.

Per soddisfare tale adempimento sotto la notizia del fallimento sarà inserita la seguente frase ""Udienza di omologa del concordato fallimentare approvato dai creditori in data Termine per eventuali opposizioni entro il"

Il decreto di omologa può essere di due tipi:

- 1) decreto "non soggetto a gravame" e quindi definitivo (art. 129, comma 4, L.F.), emesso allorché non siano state proposte opposizioni all'approvazione del concordato da parte dei creditori;
- 2) decreto "motivato pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F." (art. 129, comma 6, L.F.) e reclamabile ai sensi dell'art. 131 L.F., emesso allorché siano state decise, con conseguente omologazione, le opposizioni all'approvazione del concordato da parte dei creditori oppure allorché sia stata presentata la richiesta di omologazione (quella prevista dall'art. 129, comma 2 ultima parte, L.F.).

Il decreto sub 1) deve essere "pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F." al registro delle imprese e potrebbe contenere, in quanto decreto di omologa definitivo, anche la chiusura del fallimento .

Nell'ipotesi sub 2) il decreto di omologa non potrà contenere la chiusura del fallimento in quanto non definitivo; dovrà essere seguito da uno specifico decreto di chiusura del fallimento.

La procedura si sviluppa in quattro fasi coinvolgenti il registro delle imprese, delle quali due eventuali:

- A. proposta concordato (eventuale in quanto prevista solo per le società di capitale);
- B. decreto di omologa, previsto anche per le società di persone ai sensi dell'art. 166 L.F (che potrà disporre anche la chiusura del fallimento nel caso sub 1);
- C. decreto di chiusura del fallimento (necessario nel caso sub 2; eventuale nel caso sub 1);
- D. esecuzione del concordato,³ sancito da eventuale decreto.

L'art. 152 L.F. circoscrive la possibilità di depositare al registro delle imprese, a cura del notaio che ha redatto il verbale, la proposta di concordato fallimentare riferita solo alle società di capitali

Conseguentemente non si ritiene iscrivibile una proposta di concordato fallimentare relativa alle società di persone.

A norma dell'articolo 153 L.F. il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Questa indicazione sarà contenuta espressamente nel decreto di omologa (o nelle premesse o nella decisione) e verrà riportata dall'ufficio anche nelle altre posizioni del registro delle imprese ove presenti.

Il provvedimento di chiusura del fallimento deve essere comunicato a cura delle cancellerie fallimentari al registro delle imprese ai sensi dell'art. 119 L. F.

Nel caso in cui il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal concordato o le garanzie promesse non vengono costituite (art. 137 L.F) con sentenza il concordato può essere risolto. In questo caso si chiude il concordato e si riapre il fallimento, con le prassi suesposte.

Se il concordato omologato viene annullato dal Tribunale (art.138 L.F), la notizia della emissione del decreto che annulla il concordato deve restare nelle trascrizioni e in linea di principio nelle informazioni storiche del registro delle imprese, salvo il caso in cui la sentenza disponga la cancellazione della trascrizione, nel qual caso il Conservatore valuterà il da farsi con il Giudice del registro.

2) Concordato preventivo

L'art. 161 L.F. prevede che la domanda di concordato preventivo sia adottata con verbale assistito da notaio, ma non viene prevista la sua pubblicità nel registro delle imprese. Tuttavia si ritiene, per garantire la completezza dell'informazione e la tutela dei terzi interessati, di ammettere l'iscrivibilità di tali atti nel registro delle imprese.

L'art. 166 L.F prevede che il decreto di apertura di concordato preventivo è pubblicato a cura del cancelliere a norma dell'art. 17 L.F e che sia dunque comunicato ai fini della sua iscrizione dal Tribunale all'Ufficio del registro delle imprese.

³

In realtà non esiste una norma che preveda l'adozione di un decreto di esecuzione del concordato. Nel caso il giudice non emetta specifico provvedimento, la chiusura si evince dall'iter procedurale che si conclude con archiviazione della posizione. L'ufficio può eventualmente chiedere alla cancelleria la conferma della chiusura della procedura.

Anche il decreto del Tribunale che revoca l'ammissione al concordato preventivo, nei casi previsti dall'art. 173 della L.F., va trasmesso per la pubblicazione al registro delle imprese come la relativa sentenza che contestualmente dichiara il fallimento del debitore.

L'art. 180 L.F. prevede che nel caso il cui il concordato preventivo sia stato approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il Tribunale fissi un'udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale e che il relativo provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. al registro delle imprese.

Analogamente a quanto previsto per il concordato fallimentare, la pubblicità di tale informazione avviene inserendo nelle notizie del fallimento la seguente dicitura "Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data Termine per costituirsi ed opporsi almeno 10 giorni prima dell'udienza".

Se non sono proposte opposizioni il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame che viene pubblicato a norma dell'art. 17 L.F., mentre se il concordato viene respinto, contestualmente al decreto il Tribunale dichiara il fallimento con separata sentenza.

All'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura, dovrà essere iscritta anche la nomina del commissario giudiziale. Nel caso il Tribunale nomini, oltre al comitato creditori, il "liquidatore per la cessione dei beni", si procede all'iscrizione di questo ultimo con la carica di liquidatore precisando, nel quadro poteri, che trattasi di liquidatore nominato per la cessione dei beni. La nomina di un "liquidatore per la cessione dei beni" non determina la decadenza degli amministratori, che restano, pertanto, iscritti.

Il commissario giudiziale può eventualmente notificare la nomina del liquidatore per la cessione dei beni. Nel caso in cui il concordato preventivo venga con sentenza risolto o annullato per inadempimento (art. 186 L.F.), si riapre il fallimento con le prassi suesposte.

Nel caso pervenga una sentenza di fallimento senza revoca del concordato si procede alla cancellazione del concordato e all'iscrizione della procedura fallimentare con le usuali prassi. Si segnala eventualmente il caso alla sezione fallimentare del Tribunale.

Inoltre, sebbene l'art. 185 L.F. non preveda espressamente la pubblicazione del decreto di esecuzione del concordato preventivo, si ritiene opportuno che esso sia reso noto ai terzi tramite il registro delle imprese che lo iscrive d'ufficio se riceve il provvedimento dal Tribunale, diversamente viene iscritto ad istanza di parte (interessato o commissario giudiziale).

3) Accordo ristrutturazione debiti

L'art. 182-bis prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti con allegato una relazione redatta da un esperto sull'attendibilità della proposta, e una copia del piano di ristrutturazione dei debiti.

Tale accordo è pubblicato nel registro delle imprese e trattandosi di un accordo stragiudiziale la relativa pubblicità è a carico dell'interessato, che deve allegare altresì la relazione dell'esperto in quanto parte integrante dello stesso. Inoltre, ai

sensi dell'art. 182 bis comma 6 L.F., l'imprenditore può richiedere, depositando presso il Tribunale competente la documentazione di cui al comma 6 del citato art. 182 bis L.F., il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, depositando la relativa istanza di sospensione presso il registro delle imprese. L'art. 23, comma 43, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011 n. 111, ha esteso anche alle imprese agricole la possibilità di avvalersi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis e ter L.F.

N.B. Anche per il concordato fallimentare, il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, la data da tenere in considerazione, in fase di caricamento dati nel registro delle imprese, è quella del deposito dei provvedimenti in cancelleria.

4) Crisi da sovraindebitamento

L'art. 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico: la composizione della crisi da sovraindebitamento, con la finalità di comporre quelle crisi di liquidità che colpiscono il debitore, inteso quale persona fisica o comunque piccolo imprenditore non assoggettabile alle ordinarie procedure concorsuali, in quanto "sotto" le soglie dimensionali indicate dall'art. 1 Legge fallimentare.

Per sovraindebitamento si intende una situazione perdurante di squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

In particolare il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio di appositi organismi, un accordo di ristrutturazione dei propri debiti.

Le funzioni degli organismi consistono nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori e all'attestazione della sua fattibilità. Essi, inoltre, partecipano nel procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo e hanno compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dello stesso. Gli organismi eseguono altresì la pubblicità della proposta e dell'accordo ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice.

Nella fase transitoria (art. 20 legge 3/2012), e in attesa che il Ministero della Giustizia emani il decreto che determini i criteri e le modalità di iscrizione nell'apposito registro degli organismi di composizione della crisi, i compiti e le funzioni degli stessi possono essere svolte da professionisti in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di curatore fallimentare, ovvero da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato.

La proposta di accordo (con allegato l'elenco di tutti i creditori, le somme dovute, la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, l'attestazione di fattibilità del piano, ecc.) deve essere depositata al tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, e il giudice delegato, se la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità (regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo e dei

creditori privilegiati, non assoggettabilità alle ordinarie procedure concorsuali, non aver fatto ricorso nei precedenti tre anni alla procedura di composizione della crisi, attestazione sulla fattibilità del piano, ecc), fissa immediatamente con decreto un'udienza e dispone la comunicazione ai creditori della proposta di accordo e dell'avvertimento dei provvedimenti che potrà assumere nel corso dell'udienza, e precisamente che per 120 giorni non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, sequestri conservativi nonché acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Alla proposta di accordo e al decreto di fissazione dell'udienza deve essere data idonea pubblicità, che nel caso di piccolo imprenditore si traduce nella pubblicazione in apposita sezione del registro imprese.

I creditori devono comunicare espressamente all'organismo di composizione della crisi il proprio consenso alla proposta di accordo, e ai fini dell'omologazione dell'accordo, è necessaria l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti.

Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale e, decorsi dieci giorni per eventuali contestazioni, trasmette al giudice l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice, verificate le condizioni di legge, omologa con decreto l'accordo e ne dispone immediata idonea pubblicazione (per i piccoli imprenditori la pubblicazione nell'apposita sezione del registro delle imprese).

Dalla data di homologazione e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce effetti conservativi del patrimonio del debitore, attraverso in particolare la sospensione delle azioni esecutive e l'esclusione di sequestri conservativi o dell'acquisto di diritti di prelazione. Inoltre se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi. Spetta all'organismo di composizione vigilare sull'adempimento dell'accordo, mentre spetta al giudice decidere sulle contestazioni inerenti la violazione dell'accordo e sulla sostituzione del liquidatore.

L'accordo può essere annullato dal tribunale nei casi in cui è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratto o dissimulato parte rilevante dell'attivo, mentre se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi assunti con l'accordo o la sua esecuzione diviene impossibile, su istanza di ciascun creditore il tribunale può disporre la risoluzione dello stesso.

Anche se non espressamente previsto dalla legge si ritiene che a tali provvedimenti debba essere data idonea pubblicità, che nel caso di piccoli imprenditori si traduce nella annotazione nell'apposita sezione del registro imprese.

ASPETTI PROCEDURALI

CONCORDATO FALLIMENTARE

19. Proposta di concordato fallimentare di società di capitali fallita

Riferimenti normativi: articolo 152 L.F. e 2436 cc

Soggetto obbligato: il notaio

Termini: 30 giorni dalla data dell'atto

Allegato: Copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione degli amministratori (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) in formato PDF/A

Modulistica: Modello S2 riquadro B, nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "PROPOSTA DI CONCORDATO"

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: Euro 90,00

Imposta di bollo: Euro 65,00

20. Decreto del giudice delegato di fissazione del termine per l'opposizione all'omologa del concordato fallimentare

Riferimenti normativi: articolo 129, comma 2 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale

Codice Atto: A15

Note operative: sotto la notizia del fallimento occorre inserire la seguente frase: " Udienza di omologa del concordato fallimentare approvato dai creditori in data Termine per eventuali opposizioni entro il".

21. Decreto di omologa del concordato fallimentare (previsto anche per le società di persone)

Riferimenti normativi: articolo 129, comma 6 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale

Codice Atto: A15

22. Provvedimento di esecuzione del concordato

Riferimenti normativi: articolo 136, comma 4 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Codice Atto: A15

23. Provvedimento di chiusura del fallimento a seguito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare

Riferimenti normativi: articolo 130, comma 2, L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Allegato: decreto del Tribunale
Codice Atto: A15

24. Decreto della Corte d'Appello che decide sul reclamo

Riferimenti normativi: articolo 131, comma 12 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Allegato: decreto della Corte d'Appello
Codice Atto: A15

25. Sentenza che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento

Riferimenti normativi: articolo 137, comma 2 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: non espressamente previsto
Allegato: sentenza del Tribunale
Codice Atto: A15
Note operative: In questo caso si chiude il concordato e si riapre il fallimento, con le prassi suesposte.

26. Sentenza che annulla il concordato e riapre la procedura di fallimento

Riferimenti normativi: articoli 138, comma 2 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Allegato: sentenza del Tribunale
Codice Atto: A15
Note operative: La notizia della emissione del decreto che annulla il concordato deve restare nelle trascrizioni ed eventualmente nel m.a.d., salvo il caso in cui il decreto disponga la cancellazione della trascrizione, nel qual caso il Conservatore valuterà il da farsi con il Giudice del registro.

CONCORDATO PREVENTIVO

27. Proposta di concordato preventivo di società di capitali

Riferimenti normativi: articolo 161 – 152 L.F.

Soggetto obbligato: il notaio

Termini: 30 giorni

Allegato: Copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione degli amministratori (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) in formato PDF/A

Modulistica: Modello S2 riquadro B, riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare Proposta di Concordato Preventivo)

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: Euro 90,00

Imposta di bollo: Euro 65,00

Note operative: Il quadro 20 deve essere compilato con l'indicazione **Deposito della proposta di concordato preventivo** facendo comparire in visura l'informazione del deposito

28. Decreto di ammissione al concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 166 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di ammissione

Codice Atto: A15

29. Nomina del Commissario Giudiziale

Riferimenti normativi: articolo 163 – 165 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di ammissione

Codice Atto: A15

30. Revoca del Commissario Giudiziale

Riferimenti normativi: articolo 165 e 37 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di revoca

Codice Atto: A15

31. Dichiarazione di fallimento per mancata approvazione del concordato

Riferimenti normativi: articolo 179 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Allegato: sentenza dichiarativa di fallimento
Codice Atto: A15

32. Dichiarazione di fallimento nel corso della procedura

Riferimenti normativi: articolo 173 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Allegato: sentenza dichiarativa di fallimento
Codice Atto: A15

33. Udienda per l'omologa del concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 180 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Allegato: decreto del Tribunale
Codice Atto: A15
Note operative: Occorre inserire sotto la notizia del fallimento la seguente frase: “ Udienda di omologa del concordato preventivo fissata in data
Termine per costituirsi ed opporsi 10 giorni prima dell'udienza”.

34. Decreto di omologazione del concordato preventivo (previsto anche per le società di persone)

Riferimenti normativi: articolo 180 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
Allegato: decreto di omologa
Codice Atto: A15
Note operative: Nell'apposita stringa si valorizza la data di omologazione del decreto

35. Sentenza di accoglimento o rigetto ad appello contro il decreto di omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione

Riferimenti normativi: articolo 183 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere nelle forme indicate all'articolo 17
Termine: non espressamente indicato
Allegato: decreto
Codice Atto: A15

36. Decreto che risolve/annulla il concordato e dichiara il fallimento

Riferimenti normativi: articoli 186 c. 3 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto,

Allegato: decreto del Tribunale

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si chiude il concordato e si riapre il fallimento, con le prassi suesposte.

37. Provvedimento di esecuzione del concordato

Riferimenti normativi: articoli 185, comma 4, e 136, L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: non dovuti

Imposta di bollo: esente

Note operative: le Camere di Commercio che ricevono il provvedimento dal Tribunale lo scrivono d'ufficio, utilizzando l'apposita maschera di Copernico. Diversamente potrebbe essere iscritto ad istanza di parte (commissario giudiziale o interessato) con il modello S2 e relativi intercalari P

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI

38. Istanza di sospensione azioni esecutive e cautelari

Riferimenti normativi: 182 bis L.F 6 comma

Soggetto obbligato: amministratore / imprenditore individuale

Modulistica:

società modello S2 riquadro 20 “deposito istanza di sospensione ex art. 182 bis”

Imprenditore Individuale I2 riquadro 31 “deposito istanza di sospensione ex art. 182 bis

Termine: non espressamente previsto

Codice atto: A15

Allegato: copia dell'istanza depositata in Tribunale con i relativi allegati

Diritti di segreteria: euro 90,00 (società) - euro 18,00 (impresa individuale)

Imposta di bollo: euro 65,00 (società di capitali) - euro 59,00 (società di persone) - euro 17,50 (imprese individuali)

39. Pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Riferimenti normativi: articolo 182 bis L.F.

Soggetto obbligato: amministratore/imprenditore individuale

Termine: nessuno

Allegato: Copia dell'accordo di ristrutturazione, copia del piano e della relazione dell'esperto dichiarate conformi agli originali eventualmente depositati alla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in formato PDF/A

Modulistica:

Società - S2 compilato ai riquadri B e 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “*Accordi di ristrutturazione dei debiti*”

Imprese individuali - I2 riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionando “*Accordi di ristrutturazione dei debiti*”; codice atto A15

Codice Atto: A99 (società) A15 (imprese individuali)

Diritti di segreteria: euro 90,00 (società) - euro 18,00 (impresa individuale)

Imposta di bollo: euro 65,00 (società di capitali); euro 59,00 (società di persone); euro 17,50 (imprese individuali)

40. Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Riferimenti normativi: articolo 182 bis L.F.

Soggetto obbligato: un amministratore/imprenditore individuale

Modulistica:

Società: Modello S2 riquadro B, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “*Accordi di ristrutturazione dei debiti*” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “**Deposito decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**”

Imprese individuali: Modello I2 compilato al riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionando “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e inserendo, nella “Descrizione”, la seguente dicitura **“Deposito decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti”**;

Codice Atto: A99 (società) A15 (imprese individuali)

Termine: nessuno

Allegato: Copia in formato PDF/A del decreto di omologazione

Diritti di segreteria: euro 90 (Società) - euro 18 (imprese individuali)

Imposta di bollo: euro 65 (Società di capitali) euro 59 (società di persone) euro 17,50 (imprese individuali)

41. Deposito decreto che non dispone l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Riferimenti normativi: articolo 182 bis L.F.

Soggetto obbligato: amministratore/imprenditore individuale

Modulistica:

Società: Modello S2 (compilato al riquadro B per l’indicazione del codice atto A99). Nel riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione **“Deposito decreto che non dispone l’omologazione e respinge l’accordo di ristrutturazione dei debiti”**

Imprese individuali: Modello I2 compilato al riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionando “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e inserendo, nella “Descrizione”, la seguente dicitura **“Deposito del decreto che non dispone l’omologazione e respinge l’accordo di ristrutturazione dei debiti”** **Codice Atto:** A15

Termine: nessuno

Allegato: Copia in formato PDF/A del decreto che non dispone l’omologazione

Diritti di segreteria: euro 90 (Società) euro 18 (imprese individuali)

Imposta di bollo: euro 65 (Società di capitali); euro 59 (società di persone); euro 17,50 (imprese individuali)

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

42. Proposta accordo e decreto fissazione udienza

Riferimenti normativi: articolo 10, comma 2 legge 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 legge 3/2012.

Termine: non espressamente previsto.

Allegati: decreto giudice, proposta accordo.

Modulistica: **Società** Modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Deposito proposta accordo e decreto fissazione udienza"**

Imprese individuali: Modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Deposito proposta accordo e decreto fissazione udienza"**

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90 società – euro 18 impresa individuale

Imposta di bollo: euro 65 società di capitali - euro 59 società di persone - euro 17,50 impresa individuale

43. Decreto omologazione proposta accordo

Riferimenti normativi: articolo 12, comma 2 legge 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 legge 3/2012.

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto omologazione accordo

Modulistica: **Società** Modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Deposito decreto omologazione proposta accordo"**

Imprese individuali: Modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Deposito decreto omologazione proposta accordo"**

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90 società – euro 18 impresa individuale

Imposta di bollo: euro 65 società di capitali - euro 59 società di persone - euro 17,50 impresa individuale

44. Provvedimento diniego omologazione proposta accordo

Riferimenti normativi: art. 12 comma 2 legge 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 legge 3/2012.

Termine: non espressamente previsto

Allegato: provvedimento di diniego

Modulistica: Società Modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Deposito provvedimento diniego omologazione proposta accordo"**

Imprese individuali: Modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Deposito provvedimento diniego omologazione proposta accordo"**

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90 società – euro 18 impresa individuale

Imposta di bollo: euro 65 società di capitali - euro 59 società di persone - euro 17,50 impresa individuale

45. Nomina Liquidatore

Riferimenti normativi: articolo 13, comma 1 legge 3/2012

Soggetto obbligato: organismo di composizione crisi/liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 legge 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto di nomina

Modulistica: Società S2 riquadro B – Intercalare P relativo alla nomina del liquidatore

Imprese Individuali I2 – Intercalare P relativo alla nomina del liquidatore

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90 società – euro 18 impresa individuale

Imposta di bollo: euro 65 società di capitali - euro 59 società di persone - euro 17,50 impresa individuale

46. Revoca liquidatore

Riferimenti normativi: articolo 13, comma 1 legge 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi/liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 legge 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto di revoca

Modulistica: Società S2 riquadro B – Intercalare P relativo alla revoca del liquidatore

Imprese Individuali I2 – Intercalare P relativo alla revoca del liquidatore

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90 società – euro 18 impresa individuale

Imposta di bollo: euro 65 società di capitali - euro 59 società di persone - euro 17,50 impresa individuale

47. Provvedimento Esecuzione dell'accordo

Riferimenti normativi: art. 13 comma 3 legge 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 legge 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegato: provvedimento esecuzione

Modulistica: **Società** Modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Provvedimento esecuzione dell'accordo"**

Imprese individuali: Modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Provvedimento esecuzione dell'accordo"**

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90 società – euro 18 impresa individuale

Imposta di bollo: euro 65 società di capitali - euro 59 società di persone - euro 17,50 impresa individuale

48. Decreto annullamento/risoluzione accordo

Riferimenti normativi: articolo 14 legge 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 legge 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto annullamento/risoluzione accordo

Modulistica: **Società** Modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione **"Decreto annullamento accordo"** oppure **"Decreto risoluzione accordo"**

Imprese individuali: Modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione **"Decreto annullamento accordo "** oppure **"Decreto risoluzione accordo"**

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90 società – euro 18 impresa individuale

Imposta di bollo: euro 65 società di capitali - euro 59 società di persone - euro 17,50 impresa individuale

Liquidazione Coatta Amministrativa - Scioglimento Cooperative

1) Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale con cui l'autorità amministrativa provvede alla liquidazione dell'impresa.

Essa si applica a quelle categorie di imprese indicate esplicitamente dalle leggi speciali (imprese bancarie, imprese di assicurazione, imprese cooperative, ecc.) che per la particolarità degli interessi coinvolti sono sottratte alla disciplina del fallimento.

Le varie fasi della liquidazione sono regolate nelle stesse leggi speciali ma una disciplina generale è dettata altresì dalla legge fallimentare e a differenza del fallimento il presupposto dell'insolvenza non è l'unico, infatti la messa in liquidazione può essere dichiarata anche quando sono riscontrate irregolarità o gravi violazioni di norme di legge e statutarie.

A norma dell'art. 195 L.F. se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il Tribunale del luogo ove l'impresa interessata ha la sede, su richiesta di uno dei creditori o dell'autorità che ha la vigilanza, dichiara tale stato con sentenza.

La sentenza che accerta lo stato di insolvenza va trasmessa dal cancelliere al registro delle imprese per la sua iscrizione (art. 195 L.F), in quanto essa va notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato alla Corte d'appello entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti per il debitore dalla notificazione e per tutti gli altri interessati dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione e la liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento (art. 196 L.F.).

Inoltre se l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa è una società, la liquidazione non si estende ai soci illimitatamente responsabili.

A norma dell'art. 197 L.F. il provvedimento che dispone la liquidazione, oltre a essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è comunicato, a cura dell'autorità amministrativa che lo ha ordinato, per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese competente.

In tal caso il registro delle imprese iscrive il provvedimento di liquidazione, lasciando invariate le cariche amministrative e cancellando quelle relative agli organi di controllo (sindaci e revisori). L'ufficio cancella altresì i poteri previgenti e inserisce la seguente dicitura: "L'organo amministrativo conserva i poteri di cui all'art. 214 L.F." Non si iscrive, neppure come notizia rea, il comitato dei

creditori e il comitato di sorveglianza, non essendo fra quegli organi per cui è prevista la pubblicità notizia.

Il commissario è tenuto ad iscrivere a sua cura nel registro delle imprese la propria nomina, la determinazione dei suoi poteri nonché la modificazione degli stessi. Il Commissario liquidatore deve chiedere l'iscrizione della propria nomina anche quando questa sia effettuata con un atto separato. Ai sensi dell'art. 214 L.F. l'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al Tribunale un concordato.

Tale proposta di concordato è depositata presso la cancelleria del Tribunale con i pareri prescritti ed è comunicata a tutti i creditori ammessi al passivo, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese per la relativa iscrizione.

Al deposito possono provvedere l'impresa stessa, uno o più creditori o un terzo a condizione però che la proposta di concordato sia stata autorizzata dall'autorità di vigilanza.

Per espresso richiamo all'art. 152 L.F. si ritiene che la proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa sia iscrivibile nel registro delle imprese solo se riferita ad una società di capitale con le prescrizioni riportate nel citato articolo.

Il Tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide con decreto su eventuali opposizioni e sulla proposta di concordato.

Vi è un esplicito rimando agli art. 129, 130, e 131 L.F. in ordine al giudizio di omologazione e sull'iscrizione al registro delle imprese del provvedimento di omologa e dell'eventuale decreto emesso a seguito di reclamo nei confronti del decreto di omologa, le cui procedure sono state trattate nella parte relativa al concordato fallimentare a cui si rinvia.

I Commissari liquidatori sono tenuti a presentare al registro delle imprese la richiesta di cancellazione della società ai sensi dell'art. 213, terzo comma che rinvia agli articoli 2495 e 2496 cod. civ.

Infine se il concordato non è eseguito, il Tribunale pronuncia con sentenza la risoluzione dello stesso o il suo annullamento, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata parte rilevante dell'attivo. Anche le sentenze di risoluzione e di annullamento, che riaprono la liquidazione coatta amministrativa, vanno iscritte nel registro delle imprese con le procedure già descritte in sede di concordato fallimentare.

2) Scioglimento di cooperativa per atto dell'autorità governativa

L'Ufficio del registro delle imprese procede all'iscrizione del provvedimento di scioglimento adottato dall'autorità di vigilanza con le modalità indicate nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 14 gennaio 2010.

Se vi è luogo a liquidazione con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori i quali dovranno provvedere ad iscrivere la propria nomina con la determinazione dei poteri nonché le modifiche degli stessi e a richiedere la cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese.

Nel caso di decreto ministeriale di scioglimento senza nomina del liquidatore, la Camera di Commercio procederà d'ufficio alla cancellazione della cooperativa. L'iscrizione al registro delle imprese del comitato di sorveglianza, che può

essere un organo a nomina eventuale, sarà, ove nominato, richiesta direttamente dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Le cooperative che si trovano in liquidazione ordinaria (e nelle quali il liquidatore non sia stato nominato da parte dell'autorità giudiziaria) che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi 5 anni, sono inserite, da parte dell'autorità di vigilanza, in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Se entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco non intervengono richieste, da parte di creditori o di altri interessati, finalizzate alla prosecuzione della procedura di liquidazione, il Conservatore provvede, a seguito di comunicazione governativa, alla cancellazione della/e cooperativa/e interessata/e (riferimento 2545 – octiesdecies c. c.).

3) Gestione commissariale cooperative

Ai sensi dell'art. 2545c.c (sexiesdecies) l'autorità di vigilanza in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa può revocare gli amministratori ed i sindaci e affidare la gestione della società ad un commissario.

L'ufficio registro imprese, a seguito della notifica del provvedimento ministeriale di nomina del commissario, provvederà ad effettuare le dovute annotazioni, ovvero la cessazione degli amministratori e dei sindaci e la nomina del commissario governativo e dei relativi poteri, in funzione a quanto previsto dal decreto. A conclusione del periodo di gestione commissariale con esito positivo sarà cura del commissario governativo procedere alla richiesta di iscrizione dei nuovi organi sociali.

ASPETTI PROCEDURALI

49. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 195 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza di accertamento

Codice atto: A15

50. Appello contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 195 c. 5 e art. 18-19 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza di appello

Codice Atto: A15

51. Provvedimento di liquidazione

Riferimenti normativi: articolo 197 L.F.

Soggetto obbligato: Autorità che ha emanato il provvedimento

Termine: non indicato

Allegato: provvedimento di liquidazione

Codice Atto: A15

52. Provvedimento di nomina del/dei Commissario/i liquidatore/i

Riferimenti normativi: articolo 197 L.F.

Soggetto obbligato: Liquidatori (che devono iscrivere la propria nomina al R.I.)

Termine: nessuno

Allegato: provvedimento di liquidazione

Modulistica: S3 compilato ai riquadri A, B

Mod. Int. P per ogni soggetto nominato

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00

Imposta di bollo: - euro 65,00 (società di capitali) euro 59,00 (società di persone)

53. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza successivamente alla liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 202 e 195 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza di accertamento

Codice Atto: A15

54. Istanza di cancellazione al termine della liquidazione

Riferimenti normativi: ART. 213 R.D. 16.3.1942 n. 267

Soggetto obbligato: il Commissario liquidatore

Termine: decorsi 20 giorni dall'inserzione nella gazzetta ufficiale della notizia di avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione

Allegato: dichiarazione attestante la mancata proposizione di ricorsi avverso il bilancio finale di liquidazione (da inserire nel modello note del modulo S3)

Modulistica: S3 compilato al riquadro 6° - codice atto A14 - Mod ello NOTE con l'indicazione degli estremi della GU sulla quale risulta pubblicata la notizia di avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione

Diritti di segreteria: Euro 90

Imposta di bollo: Euro 65

NB In caso di chiusura della liquidazione nella quale sia accertata l'assoluta mancanza di attività e dipendenze attive, l'adempimento non è soggetto a diritti e imposta di bollo ai sensi della art. 2 legge 17 luglio 1975 n. 400, circostanza da indicare nel modello note.

55. Deposito proposta di concordato di società di capitale

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 2 L.F.

Soggetto obbligato: il notaio

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Allegato: copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione di concordato in PDF/A. Autorizzazione Autorità di vigilanza

Modulistica: S2 riquadro B, nel riquadro 20 (tipo atto/fatto" selezionare proposta di concordato

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90

Imposta di bollo: euro 65

56. Decreto di approvazione del concordato conseguente la liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 3 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di approvazione

Codice Atto: A15

57. Decreto Corte di appello che approva/respinge il concordato

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 4 e art. 131 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di appello

Codice Atto: A15

58. Sentenza che risolve/annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 4 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza di appello

Codice Atto: A15

59. Scioglimento di cooperativa per atto dell'autorità governativa

Riferimenti normativi: art. 2545 – septiesdecies cod.civ.

Soggetto obbligato: Autorità che ha emanato il provvedimento

Allegato: Provvedimento

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi

1) Decreto Legislativo 270/99 – Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (a norma dell'art. 1 della l. 30 luglio 1998, n. 274): adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese.

Con la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi il legislatore cerca di evitare che il fallimento delle grandi imprese porti alla disgregazione del complesso aziendale e alla perdita dei posti di lavoro.

Le grandi imprese in crisi sono dunque sottratte al fallimento e sottoposte ad una procedura di amministrazione straordinaria con l'obiettivo di risanare l'impresa, agevolando l'eventuale continuazione temporanea del suo esercizio mirando a conservare l'organizzazione aziendale per la ripresa dell'attività produttiva.

Il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale è competente a decidere l'ammissione alla amministrazione straordinaria una volta verificati i presupposti soggettivi (imprese assoggettabili al fallimento) ed oggettivi (stato di insolvenza, minimo di duecento dipendenti, indebitamento complessivo, ecc.) previsti dalla legge.

Sussistendo i suddetti presupposti il Tribunale deve emettere una sentenza dichiarativa di insolvenza.

Gli adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese possono così riassumersi:

1A) Sentenza che dichiara lo stato di insolvenza art. 8, comma 3

La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza è comunicata al registro delle imprese dalla cancelleria ed è iscritta d'ufficio. Con la sentenza vengono nominato il giudice delegato e il commissario giudiziale (quest'ultima nomina va pubblicizzata specificando anche se la sentenza attribuisca al commissario giudiziale l'esercizio dell'impresa). Finita la fase transitoria, se la procedura prosegue, viene nominato un commissario straordinario. Contestualmente all'iscrizione del commissario straordinario si provvede d'ufficio alla cancellazione dei poteri degli amministratori e alla cancellazione degli organi di controllo.

L'ufficio, cancellati i poteri previgenti, inserisce la seguente dicitura: <Le funzioni dell'organo amministrativo sono in capo al commissario straordinario>.

Con la nomina del commissario straordinario, cessa dalle funzioni e viene cancellato d'ufficio il commissario giudiziale.

Non è prevista pubblicità per il comitato di sorveglianza, che verrà iscritto solo se il decreto prevederà esplicitamente di darne pubblicità con l'iscrizione nel registro delle imprese

1B) Iscrizione decreto di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale art. 19, comma 2

Viene iscritto d'ufficio su comunicazione della cancelleria. Fino alla nomina del commissario straordinario si dà conto dell'affidamento della gestione al commissario giudiziale nel campo "poteri" del commissario stesso e si cancellano i poteri indicati in calce agli amministratori.

1C) Iscrizione del decreto che apre l'amministrazione straordinaria o che dichiara il fallimento art. 30, comma 2

Viene iscritto d'ufficio su comunicazione della cancelleria. Se con questo atto viene data o confermata la gestione in capo al commissario giudiziale che assume il ruolo di commissario straordinario, si cessa la carica di commissario giudiziale e si iscrive la carica di commissario straordinario.

Se con decreto si dichiara il fallimento, cessano le funzioni del commissario giudiziale e lo stesso viene sostituito dal curatore (art. 31 comma 1), si procede alla cancellazione del commissario giudiziale e all'iscrizione del curatore.

1D) Iscrizione del decreto di nomina del commissario straordinario art. 38, comma 3

Viene iscritto d'ufficio su comunicazione del Ministero (prima dell'Industria, poi delle Attività produttive) dello Sviluppo economico. Cessano le funzioni del commissario giudiziale e degli amministratori.

1E) Decreto di conversione della procedura in fallimento art. 71, comma 3

Viene iscritto d'ufficio su comunicazione della cancelleria (con modello CF). Cessano le funzioni del commissario straordinario, viene iscritto il curatore e viene cancellata la dicitura inserita nei poteri degli amministratori.

1F) Decreto di cessazione dell'esercizio di impresa art. 73, comma 2

Viene iscritto d'ufficio su comunicazione della cancelleria (con modello CF).

- A. Se la società ha sede in provincia, si iscrive il decreto di cessazione nel quadro 20; si iscrive inoltre la cessazione dell'attività (se la società è attiva presso la sede) e si chiudono le unità locali presenti in provincia. Si compila il m.a.d. con le informazioni relative al decreto di cessazione. Se la società ha unità locali in altre province si trasmette il decreto alle Camere di Commercio interessate.
- B. Se la società ha solo una o più unità locali in provincia, si iscrive la chiusura dell'unità locale. Non essendo possibile iscrivere il decreto nel

quadro 20, che non è disponibile per questo modello, si inseriscono le informazioni relative al decreto solo nel m.a.d. dell'unità locale.

Si provvede altresì alla cancellazione delle eventuali posizioni di preposti e responsabili tecnici e degli eventuali estremi di autorizzazioni o iscrizioni in albi e ruoli.

1G) Decreto di chiusura della procedura art. 76, comma 2

Viene iscritto d'ufficio su comunicazione della cancelleria (con modello CF). Per i passaggi successivi si vedano le diverse fattispecie indicate dall'art. 74:

- mancanza di domande,
- l'imprenditore risolve lo stato di insolvenza e riprende la capacità di operare
- passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato
- quando sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo nel caso di programma di cessione dei beni.

L'ufficio provvede alla cancellazione del commissario straordinario, salvo che il decreto non gli attribuisca funzioni ulteriori e fino a quando queste perdurino.

L'ufficio cancella la dicitura inserita sotto i poteri dell'organo amministrativo e invita quest'ultimo a provvedere alla iscrizione delle notizie relative all'organo di controllo, ai poteri conferiti agli amministratori e all'esercizio eventuale di attività economica.

1H) Sentenza di riapertura della procedura e sua conversione in fallimento art. 77, comma 3

Viene iscritta d'ufficio su comunicazione della cancelleria (con modello CF).

N.B. Per la durata dell'amministrazione straordinaria resta sospeso l'obbligo di presentazione annuale del bilancio, poiché mancano gli organi competenti per l'approvazione e il controllo contabile è garantito da specifiche procedure previste dalla normativa speciale.

L'obbligo di presentare comunicazioni diverse da quelle sopra evidenziate, tipicamente rea ma non solo (esempio chiusura di un'unità locale, ma anche chiusura di sedi secondarie), restano in capo al commissario straordinario a cui compete la gestione e quindi i poteri dell'amministratore.

2) Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato d'insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274: adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese.

Il D.L. rinvia alle norme del decreto legislativo 270/99, ai quali si rimanda.

In particolare:

art. 8, comma 3: iscrizione della sentenza di stato di insolvenza;

art. 30, comma 2: iscrizione del decreto che apre l'amministrazione straordinaria o che apre il fallimento (rinvio previsto dall'art. 2, comma 2);

art. 38, comma 3: iscrizione del decreto di nomina del commissario straordinario;

art. 71, comma 3: decreto di conversione della procedura in fallimento;

art. 73, comma 2: decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa;

art. 76, comma 2: decreto di chiusura della procedura della procedura;

art. 77, comma 3: decreto di riapertura della procedura.

N.B. Per la durata dell'amministrazione straordinaria resta sospeso l'obbligo di presentazione annuale del bilancio, poiché mancano gli organi competenti per l'approvazione e il controllo contabile è garantito da specifiche procedure previste dalla normativa speciale.

L'obbligo di presentare comunicazioni diverse da quelle sopra elencate, tipicamente rea ma non solo (esempio chiusura di un'unità locale, ma anche chiusura di sedi secondarie), restano in capo al commissario straordinario a cui compete la gestione e quindi i poteri dell'amministratore.

3) adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 21 comma 1 e 22 comma 1 del regolamento ce 1346/00

L'art. 21 del regolamento CE 1346/00 prevede che il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e della decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste.

Il curatore dell'impresa comunitaria può dunque domiciliare la stessa in Italia presso un proprio rappresentante e deve richiedere il codice fiscale italiano. La notizia viene annotata contestualmente all'iscrizione dell'unità locale amministrativa presso cui si domicilia la procedura concorsuale.

Inoltre se l'impresa ha già iscritto una sede secondaria o un'unità locale si iscrive la notizia presso la medesima.